

Con la chiusura rimanenze a reddito

G.P.T.

Le Entrate, con la circolare 11/2017, hanno affermato che il nuovo criterio delle **imprese** minori è improntato alla cassa. Questo significa che i ricavi e le spese relative alla attività caratteristica sono rilevanti quando è intervenuto il pagamento (ad eccezione di chi adotta il metodo delle registrazioni Iva), mentre gli altri componenti positivi e negativi sono rilevanti secondo il criterio della competenza. L' Agenzia ha effettuato una analisi dei componenti che seguono ancora il criterio di competenza. Fra gli elementi positivi del reddito ricordiamo la destinazione dei beni a finalità estranee all' esercizio di impresa. Questo fenomeno si verifica al momento di cessazione della attività da parte dell' impresa in quanto i beni esistenti, non ceduti a terzi, si considerano autoconsumati. Tenuto conto che nel regime di contabilità semplificata le rimanenze iniziali non sono costi deducibili, al momento della cessazione della attività lo stock di rimanenze si considera reddito imponibile. Sono rilevanti per competenza i proventi immobiliari dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali. Ad esempio, una società immobiliare (di persone) che concede in locazione fabbricati abitativi e strumentali, deve considerare i canoni di affitto di quelli abitativi per competenza, mentre i canoni di affitto dei fabbricati strumentali rilevano per cassa. Le plusvalenze e le minusvalenze rilevano per competenza, essendo conseguenti alla cessioni di beni ammortizzabili il cui costo si deduce per competenza. Rilevano per competenza anche le sopravvenienze attive e passive che non si manifesteranno in un regime improntato alla cassa. Gli ammortamenti dei beni strumentali continuano a essere dedotti con le regole della competenza. Analogamente si deducono per competenza i canoni di leasing, con la normale procedura di imputare l' anticipo del maxicanone per la durata del contratto. Il prezzo del riscatto sarà, quindi, un costo ammortizzabile. Sono deducibili per competenza le spese per prestazioni di lavoro dipendente e relativi oneri previdenziali, oltre all' accantonamento per il Tfr; quindi occorre stimare a fine anno il costo della quattordicesima mensilità oltre alle



mensilità non ancora pagate. Anche le spese relative a più esercizi, quali quelle d' impianto, si deducono per quote. I ratei e i risconti saranno inesistenti nel regime di cassa a eccezione dell' anno 2017 in quanto saranno rilevanti quelli aperti all' inizio del periodo di imposta. Vi sono poi i regimi forfettari di determinazione del reddito. Relativamente all' agriturismo il reddito è pari al 25% dei ricavi conseguiti e in questo caso si devono assumere quelli percepiti in base al criterio di cassa. Invece le altre attività agricole non rientranti nel reddito agrario, come le attività connesse, il reddito viene determinato applicando la percentuale del 25% ai corrispettivi registrati ai fini Iva e tale criterio permane anche in futuro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.